



Regione Campania  
Il Capo Ufficio Legislativo  
del Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0032700/A

Del: 07/12/2011 11.25.14  
Da: CR A: SERASS

prot 16723 /UDCP/GAB/U

del 05.12.2011

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Segretario generale  
del Consiglio regionale

e p.c. All'Assessore regionale ai Lavori Pubblici

Al Presidente  
della IV Commissione consiliare permanente

Al Capo di Gabinetto  
del Presidente della Giunta regionale

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n.9 - (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico".  
Reg. Gen. n. 222

Visto l'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania), che prevede che un Ufficio presso questa Presidenza apponga un visto di conformità sui progetti di legge all'esame del Consiglio regionale al fine della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e degli articoli 53.2, 60.3, 61.5 dello Statuto regionale;

vista la nota con la quale il Presidente della Giunta regionale (prot. 6167/UDCP/GAB/GAB del 12 maggio 2011), nelle more della costituzione del predetto Ufficio, ha transitoriamente assegnato all'Ufficio legislativo del Presidente il compito di apporre il prescritto visto di conformità;

considerato che in data 1 dicembre 2011 la IV Commissione consiliare permanente ha licenziato il testo della Proposta di legge in oggetto, emendato rispetto al testo assegnato per l'esame in data 12 luglio 2011;

considerato che l'articolo 1 della predetta proposta intende novellare l'articolo 4 della l.r. 9 del 1983, recante norme sull'autorizzazione sismica e il deposito sismico;

considerato, in particolare, che il sesto capoverso della predetta disposizione di novella prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni costituite dai comuni, dalle

Sen. Assessor  
06/12/11




*Regione Campania*  
*Il Capo Ufficio Legislativo*  
*del Presidente*

unioni dei comuni o dai comuni che svolgono in forma associata le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi metri 10,50 dal piano di campagna, si provvede con risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 3, dello Statuto regionale, anche i singoli emendamenti devono recare le indicazioni di copertura finanziaria;

rilevato che il testo della Proposta di legge approvata in Commissione manca della quantificazione degli oneri e delle relative coperture, si chiede, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 25.3 della l.r. 7/2002, l'integrazione della p.d.l. n. 222 con le indicazioni necessarie al riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri, nonché delle relative coperture.

Antonio Ferrara  




**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE**

Via S. Lucia, 81 - 80132 NAPOLI

**Telefono - 081 796 2302**  
**-2190**

**Fax- 081 796 2643**

**TRASMISSIONE DOCUMENTI VIA FAX**

**Destinatari:** pc. Assessore ai lavori pubblici  
pc. Capo gabinetto del Presidente della Giunta Regionale  
pc. Presidente della IV commissione consiliare permanente  
Presidente del Consiglio Regionale della Campania On. Paolo Romano  
Segretario Generale del Consiglio Regionale

**Mittente:** Capo legislativo dr. Antonio Ferrara

**Oggetto:** Proposta di legge "modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico". Reg. gen. n. 222.

**Data:** 05/12/2011



Consiglio Regionale della Campania  
IV Commissione Permanente  
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti  
Il Presidente

Prot.n. 522 IVC

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0032478/A  
Del 05/12/2011 10:40:18  
Da CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania

All'Assessore regionale ai Lavori Pubblici

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario Generale  
del Consiglio regionale della Campania

**LORO SEDI**

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni." Reg.Gen. 222

La IV commissione consiliare nella seduta del 1 dicembre 2011 ha approvato, all'unanimità dei presenti, il provvedimento di cui all'oggetto, così come modificato nel titolo e nel testo in allegato.

Relatore in aula è stato designato il consigliere Fortunato.

Napoli. 2 dicembre 2011

d'ordine  
Domenica DE STANO

1/10  
Sera Assente  
02/12/11 P



*Consiglio Regionale della Campania*  
*IV Commissione Permanente*  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

## PROPOSTA DI LEGGE

“ Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - ( Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).”

Testo modificato nella seduta della  
IV Commissione del 1 dicembre 2011

*Handwritten signature or initials.*

IV Commissione Permanente  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. I

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), sono aggiunti i seguenti commi:
  5. Le attività e le funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.
  6. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di Presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.
  7. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.
  8. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede, entro quindici giorni, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.
  9. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata procede alla trasmissione al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato.
  10. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6 i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.

1/20



Consiglio Regionale della Campania

*Il Segretario Generale*

Napoli 13 dicembre 2011

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2011.0001177/P

Del: 14/12/2011 10.22.55

Da: SETSG CSSG

Ai Consiglieri Fortunato, Foglia e

Topo

SEDE

OGGETTO: Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio del rischio sismico)" – Reg. Gen. n. 222 - .

Si trasmette la nota prot. n. 16773/UDCP/GAB/UL del 5 u.s. relativa al provvedimento indicato in oggetto.

dott. Fernando De Angelis

Anna Luigina  
14/12/2011  
all'us  
14/12/2011